

Raffaele Boianelli

CN = Boianelli Raffaele
C = IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX

ART. 55 C.P.A. PER

PALIOTTA ROBERTO, nato a Pontecorvo (FR) il 14/08/1978 e residente in Ausonia (FR) alla Via Dante Alighieri 59 CF. PLTRRT78M14G838Q; rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Raffaele Boianelli C.F. BNLRF72L25D810Q e Alessandro d'Ambrosio C.F. DMBSLN65M04D612W, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Viviana Callini in Roma, via Archimede n. 10. I procuratori di parte ricorrente dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni presso il proprio numero di fax 0775/1543740 o indirizzo di pec: avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it e/o avvocatoalessandrodambrosio@pecavvocaticassino.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

CONTRO

- 1) **M.I - Ministero dell'Istruzione**, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere 76/A (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t.;
- 2) **MI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, con sede in 00144 Roma, Viale G. Ribotta 41 (C.F. 97248840585) in persona del legale rapp.te p.t.;
- 6) **MI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito territoriale della Provincia di Roma**, con sede in 00184 Roma, Via Frangipane 41 (C.F. 80190390585) in persona del legale rapp.te p.t..

Tutti rappresentati e difesi ed ex lege domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI di

POMELLA EMANUELE, nato a Frosinone (FR) il 01/07/1984 e residente in Roma (RM) alla Via di San Tommaso d'Aquino n. 32 Scala A, CF. PMLMNL84L01D810J, quale controinteressato nonché docente Insegnante Tecnico Pratico inserito nelle GPS per la provincia di Roma I^ Fascia classe di concorso B15 (tecnico delle industrie elettroniche), nonché nei confronti di tutti i docenti ivi inseriti che, in virtù del richiesto reinserimento del ricorrente nella citata graduatoria, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio dello stesso.

- *controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 1) **del decreto prot. 0025092 del 10/08/2021** emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma nella parte in cui a rettifica del decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma e dei successivi decreti di rettifica dei soggetti sottoelencati, **esclude dalla I fascia della GPS il sig. Paliotta Roberto (Allegato n. 1);**
- 2) **del decreto prot. 0025896 del 17/08/2021** emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con cui sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio (<https://www.atpromaistruzione.it>) le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022, nella parte in cui non include nella I e nella II fascia della medesima classe di concorso B15 il sig. Paliotta nella posizione e col punteggio di competenza (**Allegato n. 2**).
- 3) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per il ricorrente.

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

- del diritto del ricorrente, nella qualità di insegnante tecnico pratico abilitato in possesso del diploma di tecnico delle industrie elettroniche, ad essere reinserito a pieno titolo nella I^a fascia delle GPS per la provincia di Roma classe di concorso B15, con ogni conseguenza di legge.

PREMESSO CHE

A) L'odierno ricorrente, per il tramite degli scriventi difensori, presentava in data 29/09/2017, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con contestuale istanza cautelare ex artt. 8 e ss del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 **“PER L’ANNULLAMENTO/DICHIARAZIONE DI NULLITA’ /DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 1) del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017** divulgato con nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 01.06.2016 prot. 25196, **nella parte in cui esclude dall’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati**, limitando l’inserimento ai soli *“aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti....(omissis)”* (all.to 1); **2)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti e **per il risarcimento del danno in forma specifica PER LA DECLARATORIA** del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella II^a fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di cui al D.M. n. 374 del 1 giugno 2017”.

Con il suddetto ricorso il ricorrente sopra indicato chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo organo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari più idonee**, accogliersi il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati in*

epigrafe specificati, e condannare l'Amministrazione resistente a consentire l'inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ex D.M. 374/17.

Con riserva di motivi aggiunti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

B) Con atto di opposizione notificato ai procuratori istanti, l'Amministrazione convenuta, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva che il ricorso straordinario succitato venisse deciso in sede giurisdizionale.

C) Pertanto, gli scriventi procuratori presentavano innanzi a Codesto Ill.mo TAR atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, **“PER L'ANNULLAMENTO/DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA 1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 01.06.2016 prot. 25196, nella parte in cui esclude dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati, limitando l'inserimento ai soli “aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti....(omissis)” (all.to 1);**

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti e per il risarcimento del danno in forma specifica

PER LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella II^ fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di cui al D.M. n. 374 del 1 giugno 2017”.

*I ricorrenti, rassegnavano le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, **previa sospensione dei***

provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari più idonee, accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, e condannare l'Amministrazione resistente a consentire l'inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ex D.M. 374/17. Con riserva di motivi aggiunti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

D) Il procedimento assumeva n. 1044/2018 del R.G. del TAR LAZIO sede di Roma - Sezione III bis.

E) Con semplice memoria di stile si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta ed in data 20/03/2018, con sentenza breve N. 3599/2018, il Tribunale Amministrativo **accoglieva in parte** il ricorso sopra citato (**Allegato 3**).

Precisamente, il Giudice di prime cure così concludeva:

“P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,

*a) accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, **annulla il d.m. n. 374 del 2017**, nei limiti e nei sensi indicati in motivazione;*

b) dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

c) compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 (...)

Il giudice di primo grado ha accolto in parte il ricorso proposto e, per l'effetto, ha annullato il D.M. n. 374 del 2017 nella parte in cui *“esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti in possesso di diploma I.T.P”*.

Nell'impugnata sentenza, il Tribunale amministrativo adito testualmente scrive: *“in proposito, va richiamato il precedente di cui alla sent. n. **9234 del 2017** (allegato X), non sospesa dal Consiglio*

di Stato, con la quale questo TAR, nel pronunciarsi sulla medesima questione, ha già chiarito che, nei confronti di chi abbia conseguito un diploma c.d. I.T.P. con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico le quali, già ai sensi del d.m. n. 39 del 1998, Tabella C, consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria poi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. n. 19 del 2016 ("Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"), il d.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e va, quindi, annullato nella parte in cui, all'art. 2, esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti in possesso di diploma I.T.P., previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'allegato B del d.P.R. n. 19 del 2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi della Tabella C del d.m. n. 39 del 1998; che, quindi, il d.m. n. 374 del 2017, oggetto del presente giudizio, risulta già annullato, in parte qua, a seguito della menzionata pronuncia di questo TAR, da intendersi qui integralmente richiamata; che le superiori considerazioni valgono anche per coloro che, tra gli odierni ricorrenti, hanno un diploma ITP rilasciato all'estero (cfr., in particolare, le posizioni dei ricorrenti Mompotes Marin Sofia, Salinas Fito Remedios e Uspiani Mirella), salvo tuttavia il riconoscimento del loro diploma secondo le regole vigenti nel nostro ordinamento.

Eppure, nonostante quanto sopra statuito, in merito al concreto inserimento dei docenti nelle rispettive graduatorie regionali, contro ogni previsione, il Giudice di primo grado così pronuncia: **"riguardo alla domanda di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo"**.

L'adito Tribunale così motivava: *“al riguardo, come la Sezione ha già avuto modo di osservare (cfr., tra le tante, di recente, la sent. n. 2291 del 2018), quando viene impugnata direttamente una graduatoria di istituto o un provvedimento di mancata inclusione nella stessa, trattandosi di atti di per sé privi di valenza macro-organizzatoria, che costituiscono espressione di poteri datoriali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria secondo il principio della c.d. translatio iudicii”*.

F) Avverso **solo tale parte** della Sentenza n. 3599/2018, ovvero quella con cui il Tar del Lazio aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a., l'odierno ricorrente proponeva, innanzi al Consiglio di Stato, formale ricorso in appello con istanza cautelare. Il procedimento assumeva R.G. N. 5753/2018 e veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il giorno 30/08/2019.

L'Amministrazione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale, **senza tempestiva proposizione di specifico motivo di appello incidentale, si costituiva in giudizio in data 28/08/2018, con semplice memoria di stile**, in cui nulla eccepiva e contestava, limitandosi soltanto alla richiesta di audizione in udienza ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Successivamente, all'udienza camerale del 30/08/2018, con Ordinanza n. 4172 pubblicata in data 5/09/2018, il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza cautelare promossa dall'odierno ricorrente e così disponeva: *“Considerato che, nella specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all'inserimento degli appellanti nella II^a fascia di circolo ed istituto, diritto che deriva direttamente dall'annullamento del D.M. n. 347 del 01.06.2017, richiesto dagli appellanti con il ricorso in primo grado e disposto dal primo giudice, dal momento che “nel caso in cui oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente ... all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, risultando proposto in*

via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo” (cfr. Cons. Stato n. 2034/2018);

Considerato il pregiudizio e grave ed irreparabile al quale gli appellanti si vedono esposti nelle more della decisione di merito;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase cautelare tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero 5753/2018) e, per l’effetto, ammette con riserva gli appellanti alla II^ fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, previa verifica, caso per caso, degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa, diversi da quello oggetto della pronuncia di annullamento, con la specificazione che l’inserimento con riserva medesimo non preclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato”. (Allegato 4)

Il giudizio veniva così rinviato per la trattazione del merito all’udienza del 24/10/2019.

All’udienza del 24/10/2019, la causa, dopo breve discussione, veniva trattenuta in decisione.

In data 30/12/2019, veniva pubblicata la Sentenza n. 8897 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta, “definitivamente pronunciando: a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe disponendo conseguentemente il rinvio al giudice di primo grado; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. (Allegato 5);

G) In forza delle sentenze succitate e soprattutto in forza del fatto che la **sentenza del TAR n. 3599/2018** sul punto concernente il diritto del ricorrente all’inserimento in II fascia, in quanto in possesso di titolo abilitante **era ed è ormai passata in giudicato**, il sig. Paliotta – con decreto del 27/09/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto ITIS Galileo Galilei di Roma – veniva inserito nella II fascia delle graduatorie di Istituto della Provincia di Roma (Allegato 6)

H) Con ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, il MI istituiva le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dalle quali venivano poi elaborate anche le graduatorie di istituto. Il ricorrente, già

inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto valevoli per il triennio 2017/2020 ed in possesso di un titolo definito dall'autorità giurisdizionale "abilitante" presentava domanda di inclusione nella prima fascia delle GPS ove veniva regolarmente incluso.

La stessa O.M. prevedeva altresì la possibilità di richiedere l'inserimento nelle stesse GPS in quanto in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole, proprio come il caso che ci riguarda.

A tal proposito si precisa che lo stesso sistema di domande online del Ministero dell'istruzione prevedeva quale titolo di abilitazione l'inserimento e l'indicazione di sentenze e/o ordinanze cautelari favorevoli.

Conseguenzialmente, il sig. Paliotta veniva anche collocato nella II fascia delle graduatorie di Istituto.

I) Successivamente, solo per l'anno scolastico 2021/22 il Decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021) ha previsto di completare le assunzioni con nomine dalle GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, sia per i posti di sostegno che posti comuni. Per posto comune è necessario essere in possesso di almeno tre annualità di servizio svolte su posto comune nella scuola statale negli ultimi dieci anni. Il docente interessato doveva presentare domanda su Istanze on line per esprimere il proprio interesse.

L) Con decreto prot. 24982 del 9/08/2021 l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma rendeva pubbliche le graduatorie per le supplenze della provincia di Roma per l'a.s. 2021/2022 ed il ricorrente risultava correttamente collocato in I fascia delle suddette – classe di concorso B15 posizione n. 2 con punti 107 (**Allegato 7**). Ovviamente, la posizione occupata dal ricorrente lo candidava, sicuramente, all'immissione in ruolo. E per tal ragione, avendone i requisiti, in data 17/08/2021 il sig. Paliotta presentava relativa domanda tramite il sistema istanze on line (**Allegato 8**).

M) In data 10 agosto 2021 con prot. 25092 – successivamente alla pubblicazione delle GPS – l'Ambito Territoriale di Roma decretava l'esclusione del ricorrente dalla I fascia delle graduatorie de quibus e disponeva l'inclusione dell'insegnante nella II fascia (allegato 13). Nelle premesse del

decreto de quo testualmente si legge: “VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa delle istanze prodotte dai candidati, effettuata dall’AT di Roma sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, operata per il tramite della piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione dalla quale emerge - per i candidati interessati - la carenza del titolo di abilitazione all’insegnamento, requisito di inserimento nella prima fascia delle GPS; **TENUTO CONTO** che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, prevedono che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”* tale rinvio concerne sicuramente la proposta formulata dall’Istituto Tecnico Industriale (ITIS) G. Galileo Galilei di Roma prot. 2783 del 18/11/2020 (**Allegato 9**) **ove il ricorrente ha prestato servizio nell’anno scolastico 2021/2022. Precisamente, il Dirigente Scolastico della su menzionata scuola ha proposto la cancellazione del sig. Paliotta dalla I fascia delle GPS in forza di una interpretazione del tutto “personale” e priva di qualsivoglia pregio giuridico delle sentenze dell’autorità giurisdizionale amministrativa;**

N) Il 17/08/2021 con prot. 25896 il medesimo Ambito territoriale ripubblicava le GPS per l’anno scolastico 2021/2022 e questa volta il sig. Paliotta risultava non soltanto depennato dalla I fascia ma anche non incluso nella II. A questo punto, il ricorrente presentava per il tramite dello scrivente procuratore un reclamo all’Ufficio competente nel quale, delineando tutta la situazione, chiedeva, in via principale, l’inclusione nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso B15 posizione n. 2 con punti 107 ed in subordine l’inclusione nella II fascia posizione e punteggio di competenza (**Allegato 10**).

O) Successivamente al suddetto reclamo, in data 28/08/2021 con DDG 897 l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, precisamente l’Ufficio IV - emetteva decreto di “proposta di contratto a tempo determinato – GPSAT Roma” in forza di quanto statuito dall’art. 59 commi 4 e seguenti, del citato

decreto-legge n. 73 del 2021 ossia: «*i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo*», previo accantonamento di quelli posti a bando dei concorsi ordinari per la scuola di ogni ordine e grado, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, a condizione che posseggano i requisiti previsti dal medesimo articolo 59, comma 4. Tra i nominativi individuati a detta proposta vi era anche il sig. Paliotta (**Allegato n. 11**). Pertanto, in data 1° settembre 2021, il ricorrente si presentava presso l'Istituto ove alla luce dei fatti sopra menzionati, la scuola rimetteva la pratica all'ATP di Roma per definire la posizione del ricorrente. L'Amministrazione resistente non forniva alla scuola e di rimando al ricorrente nessuna risposta in merito alla questione.

MOTIVI

VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DA PARTE DELLA P.A.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 60/2020 E DELLE CIRCOLARI N. 26841/2020 E 25089/2021

L'esclusione del sig. Paliotta Roberto dalla I fascia delle GPS de quibus, classe di concorso B15 è ingiusta ed illegittima per le seguenti motivazioni.

In primis, essa trae fondamento da una infondata e immotivata proposta formulata ex art. 8 dell'O.M. 60/2020 dall'Istituto Galileo Galilei di Roma, ove il ricorrente ha prestato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 e pertanto scuola tenuta alla convalida del punteggio posseduto dall'insegnante.

Precisamente, nella suddetta proposta, il Dirigente Scolastico testualmente scrive: *“ANALIZZATA la sentenza del Consiglio di stato, dichiarata nella domanda di inclusione, N. 8897/2019 (NGR 5753/2018) che accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello proposto con ricorso indicato in epigrafe disponendo conseguentemente il rinvio al giudice di primo grado; la connessa sentenza TAR del Lazio, cui è riferito l'appello dei ricorrenti al Consiglio di stato N. 3599/2018 (NGR 1044/2018) che accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il d.m. 374 del 2017;*

CONSIDERATO che il contenzioso è inerente l'annullamento del D.M. 374 del 1/06/2017, riguardante l'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 fattispecie ben diversa dall'OM 60/2020 che disciplina l'aggiornamento delle nuove GPS; CONSIDERATA la caducazione delle suddette graduatorie di istituto di seconda e terza fascia di cui al DM n. 374 del 1/6/2017 per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e, quindi, l'inefficacia dei suddetti provvedimenti giurisprudenziali nei confronti dell'OM 60/2020 che disciplina la costituzione delle nuove GPS; VERIFICATA, pertanto la carenza del titolo per l'accesso alla I fascia GPS DECRETA L'ESCLUSIONE dalla I fascia ed il conseguente inserimento nella II fascia dell'aspirante Roberto Paliotta”

Orbene, la c.d. proposta è confutabile sotto numerosi profili e soprattutto essa è il frutto di un'errata analisi dei provvedimenti emessi dal Giudice Amministrativo e di una scarsa conoscenza delle norme che regolano processo amministrativo.

In primo luogo si rende opportuno precisare che il Dirigente scolastico, alla luce dell'OM 60/2020 non aveva e non ha il potere di decretare l'esclusione del docente dalle GPS ma può solo ed esclusivamente formulare una proposta al MI che – conseguentemente – ne valuta o meno il fondamento e l'opportunità.

In secondo luogo, preme sottolineare come l'Istituto in questione abbia male analizzato ed interpretato le sentenze 3599/2018 del TAR Lazio sezione III bis, l'ordinanza 4172/2018 del Consiglio di Stato e da ultimo la sentenza 8897/2018 sempre del Consiglio di Stato.

Il prof. Paliotta aveva ed ha titolo a permanere nelle GPS 1^ fascia con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la possibilità di essere immesso in ruolo per il corrente a.s., in virtù di una Sentenza del Tar del Lazio, la n. 3599 del 2018, con cui il giudice amministrativo ha riconosciuto abilitante per l'insegnamento e, quindi, titolo di accesso per la seconda fascia delle G.I. il diploma superiore in possesso del docente.

Su tale decisione e, in particolare modo, su tale specifico punto si è altresì formato un giudicato interno, perché l'appello parziale proposto dallo stesso Paliotta avverso la predetta sentenza e accolto sia in fase cautelare che nel merito ha riguardato soltanto una parte della decisione che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda proposta di inserimento nelle G.I.

Ma anche su tale punto il Consiglio di Stato ha accolto totalmente la domanda proposta dal Paliotta, mentre il Ministero dell'Istruzione, non avendo spiegato nessun appello incidentale avverso la Sentenza del Tar nella parte in cui veniva riconosciuto il titolo abilitante ed annullato il D.M. n. 374 del 2017 ha di fatto contribuito alla formazione del giudicato di suddetta decisione.

In presenza di tale presupposto (esecutività della pronuncia e giudicato formatosi) essa era ed è vincolante per il Ministero dell'Istruzione e non poteva essere assolutamente disapplicata.

Aggiungasi, infine, che già con la nota ministeriale del 05.09.2020 n. 26841 e con la successiva nota n. 25089 del 06.08.2021 avente “OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, il Ministero dell'Istruzione nella specifica sezione “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO” afferma: *“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato*

in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.” (Allegato 12)

Infatti, l'ordinanza Ministeriale 60/2020 all'art. 3 comma 6 afferma “ *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.*

Orbene, come in precedenza ampiamente argomentato è di tutta evidenza che quindi il ricorrente aveva “lo specifico titolo di abilitazione”, costituito dal suo diploma dichiarato dalla Sentenza del Tar Lazio n. 3599/2018 abilitante, quindi, l’Ambito Territoriale Provinciale di Roma in aperta violazione di quanto statuito nella predetta decisione che costituiva giudicato e violando le prescrizioni dell'art. 3 dell'OM 60/2020 e della citate circolari ministeriali 26841 del 2020 e 25089 del 2021, illegittimamente ed arbitrariamente ha deciso di depennare il ricorrente dalla prima fascia Gps.

Come indicato nella premessa, il ricorrente nel Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica prima e al TAR del Lazio poi, ha impugnato il DM 374/2017 nella parte in cui esclude dall’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati, limitando l’inserimento ai soli “*aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti....(omissis)*”. Il ricorso *de quo* non ha assolutamente ad oggetto l’impugnazione delle graduatorie di istituto ma, bensì il riconoscimento del valore di “titolo abilitativo all’insegnamento” del diploma conseguito dagli Insegnanti Tecnico Pratici e di conseguenza l’inserimento nella II fascia delle allora graduatorie di istituto, fascia in cui erano inclusi coloro che avevano un titolo abilitante. Il TAR del Lazio sezione III bis con la sentenza 3599/2018 ed il Consiglio di Stato dapprima con l’ordinanza 4172/2018 e

con la sentenza 8897/2019 hanno RICONOSCIUTO IL VALORE DI TITOLO ABILITATIVO ALL'INSEGNAMENTO DEL DIPLOMA CONSEGUITO DALL'INSEGNANTE PALIOTTA E DI CONSEGUENZA HANNO DISPOSTO IL SUO INSERIMENTO NELLA II FASCIA DELLE ALLORA GRADUATORIE DI ISTITUTO. Precisamente, la sentenza 3599/2018 del TAR Lazio richiama espressamente il precedente relativo alla sentenza 9234/2017 ove il Giudice amministrativo accoglie appunto un ricorso gemello dichiarando il diploma posseduto dalla ricorrente titolo abilitativo all'insegnamento per quella specifica classe di concorso corrispondente. Si rammenta, inoltre, che all'atto del ricorso vigevano solo ed esclusivamente le graduatorie di istituto valevoli per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e non esistevano affatto le GPS, pertanto la conseguenza logica e giuridica del riconoscimento del titolo abilitativo all'insegnamento del ricorrente fosse l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto. Ovvio che il valore del suddetto titolo NON HA UNA SCADENZA E QUINDI NON VIENE MENO CON IL VENIR MENO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO VALEVOLI PER IL PREGRESSO TRIENNIO MA PRODUCE I SUOI EFFETTI NELLE NUOVE E VIGENTI GRADUATORIE.

Se il diploma del sig. Paliotta è stato dichiarato dal giudice amministrativo titolo abilitante nell'anno 2019 e quindi idoneo ad accedere alla II fascia delle GI è ovvio che esso è oggi titolo abilitante idoneo per l'accesso nella corrispondente I fascia delle GPS (allora non ancora esistenti).

Ed è tale argomentazione giuridica che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Galileo Galilei ed il MI non hanno assolutamente preso in considerazione, limitandosi il primo ad asserire che il contenzioso messo in atto dal sig. Paliotta non avesse ad oggetto l'OM 60/2020 (il ricorrente non aveva e non ha alcun interesse ad impugnare detta ordinanza) ed il secondo ad accogliere la c.d. proposta del primo senza fare un'attenta analisi della situazione processuale del ricorrente.

La sentenza del Tar Lazio n. 3599/2018 invece chiaramente afferma il valore abilitante per come già detto sopra del diploma del ricorrente; quindi, sarebbe bastato leggere integralmente la sentenza succitata e quella espressamente richiamata nella medesima ossia la n. 9234/2017, dove in più parti si statuisce il valore abilitante del Diploma del ricorrente, per avere chiaro che la sentenza statuiva

PRIMA il valore abilitante del diploma del ricorrente e poi, quale conseguenza, disponeva l'annullamento dell'art. 2 del DM 374/2017.

In conclusione, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma non ha rispettato la sentenza resa tra le parti e sulla quale si è formato un giudicato, ponendo un vero e proprio abuso.

Si rende opportuno precisare nuovamente che la sentenza del TAR Lazio sul punto concernente l'inserimento del ricorrente nella II fascia delle GI poiché il possesso di un titolo abilitante è ormai passata in giudicato ed è pertanto diritto del ricorrente essere inserito nella I fascia delle GPS ed essere destinatario di una proposta contrattuale come disposto dal DDG 897 del 28/08/2021 emesso dall'USR Lazio.

Da ultimo, si fa presente che Codesto Ill.mo Tribunale adito con le Sentenze nn. 3349 e 3350/2021, Sezione Terza Bis, si è pronunciato su casi del tutto analoghi alla fattispecie in esame, accogliendo totalmente i ricorsi proposti dai docenti ITP e, pertanto, annullando i decreti che li avevano visti illegittimamente depennati dalla I^a fascia delle GPS.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

Nelle pagine che precedono il *fumus boni iuris*. Quanto al *periculum in mora* si deve intanto precisare che l'unico Ufficio territoriale provinciale d'Italia che pone tale abuso è quello di Roma, quindi, con specifico riferimento **al periculum in mora** si sottolinea che l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie GPS di prima fascia, determina inoltre una ingiustificata discriminazione ai suoi danni, ossia una differenziazione di trattamento con i docenti che vengono mantenuti in prima fascia gps in virtu' dei provvedimenti giudiziari del Tar Lazio (Roma) ma che hanno fatto domanda per le differenti province.

- Orbene, con specifico riferimento **al periculum in mora** si evidenzia anche che il Professore Paliotta in quanto destinatario della proposta contrattuale succitata ha radicalmente spostato la sua vita a Roma ove ne ha fatto il centro dei suoi interessi. Tale stato di disoccupazione improvviso compromette la vita libera e dignitosa perché la sua unica fonte di sostentamento era il rapporto di lavoro quale docente;

- Sussiste inoltre il periculum in mora se ci riferiamo alla natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente “perdita di chance”, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato. Inoltre, l’esser stato depennato dalle graduatorie sia di prima che di seconda fascia GPS, esclude di fatto la benché minima possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, per la durata del processo.
- Ed invero il ricorrente a causa dell’esclusione dalla graduatoria sia di prima che di seconda fascia gps sarebbe privato oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo. Il ricorrente, infatti, è costretto ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali. Risulta, pertanto, palese come il ricorrente necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere un’immissione in ruolo, una supplenza e/o contratto a termine con il Ministero dell’Istruzione, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie di prima fascia Gps. La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l’impossibilità di insegnare oltre che di perdere l’occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l’adozione del provvedimento cautelare. L’esclusione, infatti, determinando l’impossibilità di svolgere attività di insegnamento, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente.

E' evidente infatti, che, per effetto del decreto impugnato all'odierno ricorrente viene inibito l'inserimento in I^ e II^ fascia GPS. Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono infatti, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente. Sussiste, pertanto, un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che le graduatorie di prima fascia GPS per effetto dei provvedimenti impugnati consentono l’inserimento di nuovi aspiranti

docenti, senza che sia data la possibilità al ricorrente di essere ricompreso. Tale gravità ed urgenza, peraltro, è da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro per il ricorrente. Se al ricorrente non sarà concesso il reinserimento in graduatoria di I^a fascia sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di inserimento con riserva nelle citate graduatorie e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con il conseguente reinserimento nella graduatorie di prima fascia GPS, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili in quanto, come sopra evidenziato, è stato privato di un contratto di lavoro oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

Pertanto si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva del ricorrente alla I fascia delle GPS della provincia di Roma classe di concorso B15

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato solo ad un docente ITP collocato nella I fascia delle GPS di Roma classe di concorso B15.

Concernendo il presente gravame l'impugnazione dell'esclusione dalle precitate graduatorie, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, di disporre che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente contro interessati sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR**, prescrivendone le relative modalità.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni

P.Q.M.

accogliere il ricorso, con qualsiasi statuizione, anche se non espressamente richiesta;

-Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento del 10/08/2021 n. 25092 comunicato a mezzo pubblicazione sul sito dell'ATP di Roma (<https://www.atpromaistruzione.it>) in pari data nonché l'illegittimità del decreto di ripubblicazione delle GPS del 17/08/2021 n. 25896, relativamente alla graduatoria di I fascia ITP classe di concorso B15, nella parte in cui non risulta inserito il sig. Paliotta Roberto, comunicato a mezzo pubblicazione sul sito dell'ATP di Roma (<https://www.atpromaistruzione.it>) in pari data, con i quali è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia GPS classe di concorso B15;

-dichiarare il diritto del ricorrente di essere inserito nella prima fascia GPS per la provincia d Roma Classe di concorso B015 con il punteggio posseduto e nella posizione occupata all'atto dell'esclusione;

- Accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti conseguenti e successivi del decreto di depennamento del 10/08/2021 n. 25092 nonché della GPS classe di concorso B15 prima fascia ripubblicata in data 17/08/2021 con decreto 25896

- Adottare, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente ivi compresa nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso e pertanto in via subordinata, la collocazione del ricorrente nella II fascia delle GPS della provincia di Roma classe di concorso B15;

- Con riserva di eventuali motivi aggiunti.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) **decreto prot. 0025092 del 10/08/2021;**
- 2) **decreto prot. 0025896 del 17/08/2021 e relativa GPS I fascia classe di concorso B15 e GPS II fascia di concorso B15;**
- 3) **Sentenza n. 3599/2018 del TAR Lazio sezione III bis;**
- 4) **Ordinanza Consiglio di Stato n. 4172 del 05/09/2018;**
- 5) **Sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI 8897/2019 pubblicata in data 30/12/2019;**
- 6) **decreto del 27/09/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto ITIS Galileo Galilei di Roma;**
- 7) **decreto prot. 24982 del 9/08/2021 l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma;**
- 8) **domanda nomina supplenze a.s. 2021/2022 del 17/08/2021;**
- 9) **proposta formulata dall'Istituto Tecnico Industriale (ITIS) G. Galileo Galilei di Roma prot. 2783 del 18/11/2020;**
- 10) **reclamo del 10/08/2021 presentato all'USR Lazio ATP di Roma;**
- 11) **DDG 897 del 28/08/2021 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - l'Ufficio IV;**
- 12) **nota ministeriale del 05.09.2020 n. 26841 e nota n. 25089 del 06.08.2021.**

Si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego e che il valore della causa è indeterminabile e dunque, ai sensi dell'art. 13 del T.U. 115/2002, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011 in vigore dal 6/7/2011, ma, ai fini del versamento del contributo unificato, lo stesso è esente in relazione alla situazione reddituale del ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega

Frosinone, Roma, 22 settembre 2021

Avv. Alessandro d'Ambrosio

Avv. Raffaele Boianelli